

# Rapporto al messaggio 4241

Della Commissione della legislazione sul messaggio 3 maggio 1994 concernente la legge sulla Chiesa evangelica-riformata nel Cantone Ticino

## LA CHIESA EVANGELICA RIFORMATA IN TICINO

### Il passato

Le prime tracce di protestantesimo in Ticino risalgono al 1530. Nel 1549 la comunità riformata Locarnese contava già 150 persone.

La Dieta decise poi nel 1554 di applicare il decreto che proibiva la Costituzione di comunità riformate nelle zone dipendenti ("gemeine Herrschaften").

I protestanti si videro quindi costretti a riparare a Zurigo.

Il protestantesimo riapparve nel nostro Cantone nel corso del XIX secolo, a seguito dello sviluppo del turismo, dell'apertura della ferrovia del Gottardo nel 1882, come pure del rientro in patria di emigrati ticinesi, che in America avevano aderito alla Chiesa evangelica.

Ricordiamo che la Costituzione federale del 1848 garantiva per la prima volta la libertà di domicilio e di religione su tutto il territorio della Confederazione.

### Il presente

Gli evangelici riformati sono raggruppati nelle comunità locali di Locarno, Bellinzona e Lugano

Risale al 1976 la Costituzione della federazione delle comunità evangeliche riformate del Ticino, e quindi della Chiesa evangelica riformata ticinese, che ha sede a Lugano

## L'ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE CANTONALE

Il 16 ottobre 1975 é stato approvato l'attuale art. 1 della Costituzione cantonale, secondo il quale:

"Sono garantiti la libertà di coscienza, di credenza e il libero esercizio di culto.

La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità giuridica di diritto pubblico e si organizzano liberamente. La legge può conferire la personalità giuridica di diritto pubblico ad altre comunità religiose".

Il disegno di legge, che verrà illustrato ai prossimi considerandi, si propone di concretizzare e quindi di rendere operante lo statuto di diritto pubblico menzionato nella norma costituzionale citata.

## **GLI ARTICOLI DI LEGGE**

### **Articolo 1**

L' articolo costituzionale si limita a menzionare la Chiesa evangelica riformata, termine "mantello": non specifica a quale realtà concreta di tale Chiesa vada riconosciuto lo statuto di diritto pubblico.

Il primo articolo del disegno di legge in discussione mira quindi concretamente a indicare i soggetti ai quali viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico: la Chiesa cantonale quindi, come pure le Comunità regionali.

Analogamente avviene per la Chiesa cattolica apostolica. La legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull' amministrazione dei beni ecclesiastici definisce per questa Chiesa i soggetti che godono dello statuto di diritto pubblico.

Dopo discussione, a maggioranza il testo viene ripreso senza modifica alcuna dal messaggio.

### **Articolo 2**

L' articolo proposto a maggioranza corrisponde sostanzialmente a quello del messaggio.

La Chiesa cantonale e le Comunità regionali si organizzano liberamente nelle attività pastorali e di culto, come già precisa la norma costituzionale.

Le "regole necessarie all' organizzazione ed all' assolvimento dei rispettivi compiti" soggiacciono per contro all' accettazione da parte del Consiglio di Stato.

Tale accettazione equivale all' acquisizione della personalità giuridica di diritto pubblico.

### **Articolo 3**

L' articolo proposto a maggioranza corrisponde sostanzialmente a quello che si trova nel messaggio.

Al cpv. 2 si dice di "statuti": essi sono infatti quelli della Chiesa cantonale, come pure quelli delle Comunità regionali.

Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri. Quelli della Chiesa cantonale dal Sinodo.

Il Consiglio di Stato accetta gli statuti della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali, qualora essi assicurino un' organizzazione democratica interna, e quindi innanzitutto la libertà di culto, la trasparenza delle decisioni e il controllo delle stesse, che si concretizza nella facoltà di ricorso ad un' istanza superiore indipendente.

Gli statuti devono quindi, come prevede il cpv. 4 introdotto dalla Commissione, essere conformi alla Costituzione e alle leggi.

Già si è visto che con l' accettazione degli statuti da parte del Consiglio di Stato, la Chiesa cantonale e le Comunità locali acquisiscono personalità di diritto pubblico. Essa ha quindi carattere costitutivo.

#### **Articolo 4**

L' articolo proposto a maggioranza corrisponde sostanzialmente a quello che si trova nel messaggio. Il rispettivo statuto fissa le condizioni d' appartenenza alle Comunità regionali e alla Chiesa cantonale.

#### **Articolo 5**

Il messaggio governativo prevede di concedere il diritto di voto e di eleggibilità ai sedicenni. La proposta governativa si richiama in particolare all' art. 49 cpv. 3 CF, secondo il quale "La persone che è investita dalla patria potestà o della curatela dispone, conformemente ai principi sopra esposti, della educazione religiosa dei fanciulli sino alla età di 16 anni compiuti".

Si codifica in tal modo la realtà odierna e meglio una delle tradizioni invalse nella Chiesa evangelica riformata.

Dopo discussione, la maggioranza della Commissione propone che tale diritto competa ai diciottenni, in analogia a quanto vige in materia a livello federale, cantonale e comunale.

Viene poi proposto lo stralcio del termine di 5 anni di residenza, di cui al cpv., 2 necessario agli stranieri per il conseguimento del diritto di voto e di eleggibilità.

#### **Articolo 6 (del messaggio)**

L' art. 6 proposto con il messaggio in esame è dedicato al finanziamento della Chiesa cantonale e delle Comunità locali, da regolarsi negli statuti.

Dopo discussione, a maggioranza, la Commissione propone lo stralcio dell' articolo, ritenendolo non pertinente, poiché già esiste una normativa in materia.

#### **Articolo 6**

Corrisponde sostanzialmente all' art. 7 del messaggio. Per maggiore chiarezza viene proposto suddiviso in due capoversi.

Una volta esaurito l' iter ricorsuale interno, sussiste la facoltà di adire il Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

#### **Articolo 8 (del messaggio)**

Dopo lunga discussione, a maggioranza, viene proposto lo stralcio dell' articolo e contemporaneamente la completazione dell' art. 3, nel senso che gli statuti devono essere conformi alla Costituzione

e alle leggi.

#### **Articolo 7**

Dopo discussione, l' articolo proposto a maggioranza equivale sostanzialmente all' art. 9 del messaggio.

Per la maggioranza della Commissione, il termine 31 dicembre 1998 ha carattere perentorio.

Si é in ogni caso voluto precisare che la norma transitoria é applicabile alle Comunità attualmente costituite. Nulla impedisce che in futuro se ne creino di nuove.

#### **Articolo 8**

Equivale sostanzialmente all'art. 10 proposto con il messaggio in esame.

\* \* \* \* \*

La Commissione della legislazione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare l' annesso disegno di legge.

#### **Per la Commissione della legislazione:**

Francesca Lepori Colombo, relatrice  
Baggi - Bergonzoli S. - Bernasconi,  
con riserva - Bobbià - Carobbio Guscetti,  
con riserva - Ferrari-Testa - Fiori,  
con riserva - Genazzi - Marzorini -  
Merlini - Nova - Pantani - Verda, con riserva .

Disegno di  
**LEGGE**

sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

### **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

visti:

- il messaggio 3 maggio 1994 n. 4241 del Consiglio di Stato;  
- il rapporto 28 febbraio 1997 n. 4241 R della Commissione della legislazione, decreta :

#### **Articolo 1**

##### Definizione, personalità giuridica

1 La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino é una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2 La personalità giuridica di diritto pubblico é riconosciuta alla

Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

## **Articolo 2**

### Autonomia

1 La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome.

Nei limiti della presente legge esse:

- a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;
- b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

2 Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

## **Articolo 3**

### Statuti

1 L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.

2 Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.

3 Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.

4 Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

## **Articolo 4**

### Membri

a) Appartenenza:

Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

## **Articolo 5**

### b) Diritto di voto e di eleggibilità

Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di diciotto anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità. Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

## **Articolo 6**

### Rimedi di diritto

1 Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.

2 Le decisioni dell'ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

## **Articolo 7**

### Norma transitoria

La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

## **Articolo 8**

### Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

